

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 7/2000 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 517/94 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni** 51
- ★ **Regolamento (CE) n. 8/2000 della Commissione, del 28 dicembre 1999, recante modalità di applicazione, per il 2000, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine** 56
- Regolamento (CE) n. 9/2000 della Commissione, del 4 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 62
- Regolamento (CE) n. 10/2000 della Commissione, del 4 gennaio 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 64
- Regolamento (CE) n. 11/2000 della Commissione, del 4 gennaio 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 65

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Consiglio

2000/3/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1999, relativa all'applicazione provvisoria di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili** 68
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999)** 78
- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999)** 78
- * **Rettifica della decisione 1999/179/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (GU L 57 del 5.3.1999)** 79

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 6/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1999**

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia ⁽¹⁾ scade il 31 dicembre 1999;
- (2) il regime in oggetto dovrà essere sostituito, al momento opportuno, dalle disposizioni previste dai futuri accordi bilaterali e da accordi specifici sul vino che dovranno essere negoziati con i paesi in questione; nel frattempo, è opportuno che il regime concesso dal regolamento (CE) n. 70/97 rimanga in vigore; è opportuno che i massimali tariffari per i prodotti industriali vengano incrementati annualmente del 5 %, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/97; il regolamento (CE) n. 70/97 è stato modificato in numerose occasioni e, tenendo conto delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric e di altri adeguamenti tecnici, sembra opportuno rinnovare il regime preferenziale autonomo nel quadro di un regolamento nuovo e completo; non è necessario includere nell'applicazione del presente regolamento i prodotti per i quali la tariffa doganale comune prevede una esenzione dai dazi;
- (3) in conformità dell'approccio regionale dell'Unione europea, basato sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo di rapporti bilaterali tra l'Unione europea e le Repubbliche della ex Jugoslavia, ad esclusione della Slovenia, è soggetto a certe condizioni; il rinnovo del regime preferenziale autonomo è legato al rispetto dei principi democratici fondamentali e dei diritti umani e alla disponibilità dei paesi in oggetto a favorire lo sviluppo di relazioni economiche reciproche;

risulta quindi opportuno controllare il rispetto delle suddette condizioni da parte di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Repubblica federale di Jugoslavia;

- (4) la Bosnia-Erzegovina e la Croazia continuano a soddisfare le condizioni sopracitate; è quindi opportuno continuare a garantire ai suddetti paesi l'inclusione nel regime di preferenze commerciali autonome;
- (5) all'epoca dell'estensione del regime di preferenze commerciali autonome alla Repubblica federale di Jugoslavia, in data 29 aprile 1997, il Consiglio ha adottato una dichiarazione in cui illustrava le proprie aspettative relative al processo di democratizzazione e, in particolare, all'applicazione completa e rapida delle raccomandazioni «Gonzalez»; nello stesso documento si sottolineava che, in assenza di progressi verso la conformità ai suddetti criteri, la decisione di concedere un regime preferenziale autonomo avrebbe potuto essere revocata; relativamente ai suddetti criteri non è stato fatto alcun progresso e alla luce degli eventi in Kosovo e nella regione, non risulta ancora opportuno includere la Repubblica federale di Jugoslavia nel regime autonomo, senza che ciò pregiudichi la possibilità di includere la Repubblica federale di Jugoslavia in una fase successiva, una volta raggiunta la conformità con i sopracitati criteri;
- (6) le concessioni preferenziali comportano l'esenzione dai dazi doganali e la soppressione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali, fatta eccezione per alcuni prodotti soggetti a massimali tariffari, nonché concessioni specifiche per vari prodotti agricoli;
- (7) il regime applicabile alle importazioni di prodotti tessili provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Croazia è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni ⁽²⁾;

⁽¹⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2863/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 85).

⁽²⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6).

- (8) per la certificazione di origine e i metodi di cooperazione amministrativa occorrerebbe avvalersi delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾;
- (9) si può instaurare una vigilanza comunitaria mediante una procedura amministrativa consistente nell'imputare, a livello comunitario, le importazioni dei prodotti in questione sui massimali tariffari a mano a mano che i prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; detta procedura amministrativa deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena i massimali in questione vengano raggiunti a livello comunitario;
- (10) questa procedura amministrativa richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, lo stato di imputazione sui massimali;
- (11) spetta alla Comunità decidere di aprire contingenti tariffari per adempiere ai suoi obblighi internazionali; tuttavia nulla impedisce, ai fini di una efficace gestione comune dei contingenti, di autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; questo metodo di gestione richiede però una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;
- (12) occorre, in particolare, garantire in permanenza a tutti gli importatori della Comunità un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote fissate per questi contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti;
- (13) per aumentare l'efficienza e la rapidità della gestione di contingenti e massimali tariffari, è opportuno che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvenga, per quanto possibile, per via telematica;
- (14) a fini di razionalizzazione e semplificazione, è preferibile non limitare la durata del presente regolamento e autorizzare la Commissione a introdurre, previo parere del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari al presente regolamento;
- (15) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾;
- (16) la Comunità deve essere in grado di agire rapidamente nei confronti dei paesi che beneficiano del presente regolamento in caso di danno finanziario dovuto a frode, irregolarità gravi e ripetute o chiara mancanza di cooperazione amministrativa nei paesi in cui si applica il presente regolamento; dopo aver notificato agli Stati membri e agli operatori interessati i propri ragionevoli dubbi relativi all'origine delle merci, la Commissione dovrebbe essere in grado di sospendere temporaneamente alcune preferenze sulla base di prove sufficienti;
- (17) è opportuno ripartire i sistemi di preferenze commerciali globali in vigore in regimi differenziati per ognuno dei paesi in oggetto, in conformità con gli attuali flussi commerciali, per garantire una ripartizione trasparente ed equa delle suddette preferenze e per porre le basi di possibili negoziati futuri in vista di un accordo; la percentuale del regime preferenziale globale corrispondente al volume di importazioni originarie della Repubblica federale di Jugoslavia verrà tenuta in considerazione per un possibile utilizzo futuro da parte del suddetto paese, una volta soddisfatte le condizioni di inclusione nel regime di preferenze commerciali autonome di cui al presente regolamento; per quanto riguarda i vini, rimane in vigore il regime preferenziale globale, per evitare interferenze con i negoziati per un accordo distinto sui vini, negoziati che sono già cominciati con la Slovenia e che sono previsti con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- (18) secondo le conclusioni del Consiglio del 13 settembre 1999, il regime di preferenze commerciali autonome è stato migliorato, in particolare attraverso la semplificazione e l'abbassamento dei massimali tariffari applicabili ai prodotti industriali; per 16 dei rimanenti 32 massimali tariffari applicabili ai prodotti industriali si offre un ulteriore aumento del volume;
- (19) il regime applicabile alle importazioni dev'essere rinnovato sulla base delle condizioni fissate dal Consiglio in rapporto allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità ed i paesi in oggetto, compresi l'approccio regionale dell'Unione europea e il processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale, sostenuti dalle conclusioni del Consiglio del 21-22 luglio 1999; l'esclusione di paesi da questi regimi e la loro inclusione o reinclusione negli stessi possono essere decise in qualsiasi momento, anche sulla base di relazioni pertinenti sul rispetto della politica sulla condizionalità del 29 aprile 1997; risulta quindi opportuno estendere la durata del presente regime fino al 31 dicembre 2001;
- (20) le misure commerciali in vigore cesseranno di produrre effetti alla fine del 1999; le nuove misure dovrebbero essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2000 al fine di evitare ostacoli al commercio tra i paesi in questione e la Comunità; vista l'urgenza della situazione, è necessario pertanto concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui alla parte I, paragrafo 3 del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui agli articoli da 2 a 5, i prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia, diversi da quelli elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea e nell'allegato A del presente regolamento, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

2. Le importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 5.

3. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali instaurati dal presente regolamento è subordinata all'osservanza della definizione della nozione di «prodotti originari» di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 2

Prodotti agricoli trasformati

I dazi all'importazione, vale a dire i dazi doganali e gli elementi agricoli, applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato B sono indicati a fronte di ciascun prodotto nel medesimo allegato.

Articolo 3

Prodotti tessili

1. I prodotti tessili originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e indicati nell'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 517/94 sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e da tasse di effetto equivalente entro i limiti quantitativi comunitari annui fissati dal regolamento (CE) n. 517/94.

2. Le reimportazioni successive ad un'operazione di perfezionamento passivo ai sensi del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi⁽¹⁾; sono ammesse entro i quantitativi comunitari annui fissati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 517/94, per i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento. Ad essi, inoltre, non si applicano dazi doganali.

Articolo 4

Prodotti industriali — Massimali tariffari

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, elencati nell'allegato da CI a CV, sono soggette a esenzione dai dazi

doganali conformemente ai massimali tariffari specificati nei presenti allegati.

Le designazioni dei prodotti di cui al primo comma, i relativi codici della nomenclatura combinata, le suddivisioni Taric e i corrispondenti livelli dei massimali sono riportati negli allegati suddetti. Gli importi dei massimali vengono maggiorati ogni anno del 5 % del volume dell'anno precedente.

2. I massimali tariffari di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza comunitaria gestita dalla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, a norma dell'articolo 308d del regolamento (CEE) n. 2454/93. Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

3. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate a mano a mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di dichiarazioni di immissione in libera pratica e muniti di prove dell'origine secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se le prove dell'origine vengono presentate prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

4. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante adozione di un regolamento e sino al termine dell'anno di calendario, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati ai paesi terzi in relazione alle importazioni dei prodotti in oggetto.

Articolo 5

Prodotti agricoli

1. Le importazioni nella Comunità di prodotti originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ed elencati nell'allegato D beneficiano delle concessioni tariffarie indicate in detto allegato.

2. I dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nell'allegato E, originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e ai vini originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono sospesi nei periodi, ai livelli ed entro i contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 del presente articolo vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308a a 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93. Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori dei prodotti in questione un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingenziale corrispondente lo consente.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato F e originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 10 900 tonnellate, espresse in peso carcasse.

(1) GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1.

Il volume dei contingenti tariffari annui di 10 900 tonnellate viene ripartito tra i paesi beneficiari come segue:

- a) 1 500 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina,
- b) 9 400 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di «baby beef» originari della Croazia.

Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti devono essere corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, in cui si attesti che la merce è originaria del paese in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato F. Il certificato è predisposto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6

Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di «baby-beef» sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾.

Articolo 7

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, in particolare:

- a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric,
 - b) gli adeguamenti resi necessari dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e i paesi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento;
- sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo, 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito ai sensi dell'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Clausola di sospensione temporanea

1. Qualora risulti alla Commissione che esistono elementi di prova sufficienti di frode o mancanza di collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine dai paesi di cui al presente regolamento, essa può adottare misure per sospendere del tutto o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché essa abbia preliminarmente:

- comunicato le proprie intenzioni al comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- invitato gli Stati membri ad adottare i necessari provvedimenti cautelari che consentano di salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità;
- pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una notifica per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali da parte del paese beneficiario interessato, che possono rimettere in discussione il diritto di tale paese di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

2. Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.

3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione decide:

- di porre fine alla misura di sospensione provvisoria previa consultazione del comitato di cui al paragrafo 1; o
- di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

ALLEGATO

Allegato A

relativo ai prodotti esclusi di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC	Designazione delle merci
0509 00 90	Spugne naturali di origine animale: – diverse dalle gregge
1302 13 00	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – Succhi ed estratti vegetali: -- di luppolo
1302 31 00	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: -- Agar-agar
1302 32 10	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: --- di carrube o di semi di carrube
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1515 60 90	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – Olio di jojoba e sue frazioni: -- altri
	Grassi ed oli animali o vegetali o loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: – altri
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali o loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 -- altri:
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali e loro frazioni
1518 00 99	--- altri
1520 00 00	Glicerolo (glicerina), greggia; acque e liscivie glicerinose
1521 10 90	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: – Cere vegetali: -- altri
1521 90 99	– altri: -- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate: --- diverse dalle gregge

Codice NC	Designazione delle merci
1702 11 00	<p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> <p>– Lattosio e sciroppo lattosio:</p> <p>– – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca</p> <p>– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:</p> <p>– – altri:</p> <p>– – – contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio</p>
1702 30 51	
1702 30 59	
1702 50 00	<p>– Fruttosio chimicamente puro</p> <p>– altri, compreso lo zucchero invertito:</p>
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 1901 10 00	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base complementare sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <p>– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:</p> <p>– escluse le preparazioni contenenti cacao ed esclusi latti preparati in polvere</p>
1901 20 00	<p>– Miscugli e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905</p>
1901 90 11	– – Estratti di malto
1901 90 19	– – altri:
ex 1901 90 91	<p>– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404:</p> <p>– escluse le preparazioni contenenti cacao</p>
ex 1901 90 99	<p>– – – altri:</p> <p>– escluse le preparazioni contenenti cacao ed esclusi latti preparati in polvere per usi dietetici o culinari</p>
1902 11 00	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <p>– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:</p> <p>– – contenenti uova</p>
1902 19	– – altre
1902 40 10	– – non preparato

Codice NC	Designazione delle merci
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2008 11 10 ex 2008 99 99	<p>Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:</p> <p>– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:</p> <p>– – Arachidi:</p> <p>– – – Burro di arachidi</p> <p>– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:</p> <p>– – altri:</p> <p>– – – senza aggiunta di alcole:</p> <p>– – – – senza aggiunta di zuccheri:</p> <p>– – – – – altri:</p> <p>– Foglie di vite, germogli di luppolo e simili parti commestibili di piante</p>
2101 11 2101 12 92 2101 20 20 2101 20 92 2101 30	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>– Estratti, essenze e contratti di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:</p> <p>– – Estratti, essenze e concentrati</p> <p>– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:</p> <p>– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè</p> <p>– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:</p> <p>– – Estratti, essenze e concentrati</p> <p>– – Preparazioni:</p> <p>– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate</p> <p>– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati</p>
2102 20 11 2102 20 19 2102 30 00	<p>Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:</p> <p>– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:</p> <p>– – Lieviti morti</p> <p>– Lieviti in polvere preparati</p>
2103	Preparazione per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

Codice NC	Designazione delle merci
<p>2106 10 20</p> <p>2106 90 20</p> <p>ex 2106 90 92</p>	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:</p> <p>-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola</p> <p>– altre:</p> <p>-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande</p> <p>-- altre:</p> <p>--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:</p> <p>– esclusi gli idrolisciti di proteine e gli autolisciti di lievito</p>
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2203 00	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; di alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco
<p>2905 43 00</p> <p>2905 44</p> <p>2905 45 00</p>	<p>Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:</p> <p>– altri polialcoli:</p> <p>-- Mannitolo</p> <p>-- D-Glucitolo (sorbitolo)</p> <p>-- Glicerolo (glicerina)</p>
<p>3302 10 10</p> <p>3302 10 21</p>	<p>Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di uno o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:</p> <p>– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:</p> <p>-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:</p> <p>--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:</p> <p>---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol</p> <p>---- altre:</p> <p>----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola</p>

Codice NC	Designazione delle merci
3501 10 3501 90 90	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: – Caseine – altri: – – altri
3502 11 90 3502 19 90 3502 20 91 3502 20 99	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: – Ovoalbumina, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana – Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: – – diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3505 10 10 3505 10 90 3505 20	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: – Destrina ed altri amidi e fecole modificati: – – Destrina – – altri amidi e fecole modificati: – – – altri – Colle
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: – a base di sostanze amidacee
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Allegato B

relativo al regime tariffario e alle modalità d'applicazione ad alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (*)
da 0403 10 51 a 0403 10 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: – Iogurt: -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	EA
da 0403 90 71 a 0403 90 99	– altri: -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	EA
0405 20 10	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: – Paste da spalmare lattiere: -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	EA
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	EA
0710 40 00	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: – Granturco dolce	EA EA
0711 90 30	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: -- Ortaggi o legumi: --- Granturco dolce	EA
1517 10 10	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: – Margarina, esclusa la margarina liquida: -- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	EA
1517 90 10	– altre: -- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (*)
1704 10	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): – Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero – altri:	EA
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie	9 %
1704 90 30	-- Preparazione detta «Cioccolato bianco»	EA
da 1704 30 51 a 1704 90 99	-- altri	EA
1806 10 15	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	esenzione
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	EA
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	EA
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolati in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	EA
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg – altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	EA
1806 31 00	-- ripiene	EA
1806 32	-- non ripiene	EA
1806 90	– altre	EA
ex 1901 10 00	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: – Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto: – contenenti cacao – Latti preparati in polvere – altri: -- altri:	EA EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (*)
ex 1901 90 91	<p>--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404:</p> <p>– contenenti cacao</p>	12,8 %
ex 1901 90 99	<p>--- altri:</p> <p>– contenenti cacao</p> <p>– Latti preparati in polvere, per usi dietetici o culinari</p>	EA EA
<p>1902 20 91 1902 20 99</p> <p>1902 30</p> <p>1902 40 90</p>	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <p>– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):</p> <p>-- altre</p> <p>– altre paste alimentari</p> <p>– Cuscus:</p> <p>-- altro</p>	EA EA EA
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove</p>	EA
<p>2001 90 30</p> <p>2001 90 40</p>	<p>Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:</p> <p>– altri:</p> <p>-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)</p> <p>-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %</p>	EA EA
<p>2004 10 91</p> <p>2004 90 10</p>	<p>Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:</p> <p>– Patate:</p> <p>-- altre:</p> <p>--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi</p> <p>– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:</p> <p>-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)</p>	EA EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (!)
2005 20 10	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: - Patate: -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	EA
2005 80 00	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	EA
2008 91 00	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: - altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19: -- Cuori di palma -- altri: --- senza aggiunta di alcole: ---- senza aggiunta di zuccheri:	9 %
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	EA
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	EA
2101 12 98	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè o loro estratti, essenze e concentrati: - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: --- altri	EA
2101 20 98	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: -- Preparazioni: --- altri	EA
2102 10 10	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: - Lieviti vivi: -- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8 %
2102 10 31	-- Lieviti di panificazione	EA
2102 10 39		
2102 10 90	-- altri	10 %
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	EA
2106 10 80	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: -- altri - altre: -- altre:	EA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi ⁽¹⁾
ex 2106 90 92 2106 90 98	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio di amido o fecola: - Idrolizzati di proteine; autolisati di lievito --- altre	esenzione EA
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: ---- altre: ----- altre	EA

⁽¹⁾ Gli importi degli elementi agricoli (EA), che possono essere soggetti ad un dazio massimo, sono indicati nella tariffa doganale comune [regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, nella versione modificata].

Allegato C

relativo ai massimali tariffari annui di cui all'articolo 4

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Allegato CI⁽¹⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)	
			a) Bosnia-Erzegovina	b) Croazia
01.0010	3102 10 10	Concimi minerali o chimici azotati: -- Urea con tenore di azoto, superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	a) 634 b) 5 713	
01.0020	3102 10 90	-- altra		
		-- Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:	a) 4 626 b) 41 635	
	3102 21 00	-- Solfato di ammonio		
	3102 29 00	-- altri		
	3102 30	-- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa		
	3102 40	-- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante		
		-- Nitrato di sodio:		
	3102 50 90	-- altro		
	3102 60 00	-- Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio		
	3102 70 00	-- Calcocianammide		
	3102 80 00	-- Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali		
	3102 90 00	-- altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti		
01.0030	ex 3015	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i prodotti del codice NC 3105 90 10	a) 7 802 b) 70 221	
01.0050	3912 20	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie: -- Nitrati di cellulosa (compresi i collodi) Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche: -- di altre materie plastiche: -- altri:	a) 62 b) 109	

(¹) Vedi suddivisioni Taric nell'allegato C V.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
01.0050 (segue)	ex 3915 90 93	<p>--- di cellulosa e suoi derivati chimici: - di nitrati di cellulosa</p> <p>Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche: - di altre materie plastiche:</p>	
	ex 3916 90 90	<p>-- altri: - di nitrati di cellulosa</p> <p>Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche: - Tubi rigidi: -- di altre materie plastiche: --- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:</p>	
	ex 3917 29 19	<p>---- altri: - di nitrati di cellulosa</p> <p>- altri tubi: -- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori: --- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:</p>	
	ex 3917 32 51	<p>---- altri: - di nitrati di cellulosa</p> <p>-- altri: --- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:</p>	
	ex 3917 39 19	<p>---- altri: - di nitrati di cellulosa</p> <p>Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli: - in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm: -- altri:</p>	
	ex 3919 10 90	<p>--- altri: - di nitrati di cellulosa</p> <p>- altri: -- altri:</p>	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
01.0050 (segue)	ex 3919 90 90 3920 72 00 3921 90 90	<p>--- altri: - di nitrati di cellulosa</p> <p>Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:</p> <p>- di cellulosa e suoi derivati chimici:</p> <p>--- di fibra vulcanizzata</p> <p>Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:</p> <p>- altri:</p> <p>--- altri</p>	
01.0060	<p>4011 10 00</p> <p>4011 20</p> <p>4011 30 90</p> <p>4011 91</p> <p>4011 99</p> <p>4012 10 30</p> <p>4012 10 50</p> <p>ex 4012 10 80</p> <p>ex 4012 20 90</p> <p>4013 10</p> <p>4013 90 90</p>	<p>Coperture nuove, di gomma:</p> <p>- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)</p> <p>- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri</p> <p>- dei tipi utilizzati per aeroplani:</p> <p>--- altre</p> <p>- altre:</p> <p>--- a ramponi, a spina di pesce o simili</p> <p>--- altre</p> <p>Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma:</p> <p>- Coperture rigenerate:</p> <p>--- altre:</p> <p>--- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)</p> <p>--- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri</p> <p>--- altre:</p> <p>- altre che dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario, per motocicli e moto «scooters»</p> <p>- Coperture usate:</p> <p>--- altre:</p> <p>- altre che dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario, per motocicli e moto «scooters»</p> <p>Camere d'aria, di gomma:</p> <p>- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri</p> <p>- altre:</p> <p>--- altre</p>	<p>a) 563</p> <p>b) 564</p>

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)	
			a) Bosnia-Erzegovina	b) Croazia
01.0080		Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:	a)	175
			b)	455
	4203 10 00	– Indumenti		
		– Guanti, mezzoganti e muffole:		
	4203 21 00	-- speciali per praticare gli sport		
		-- altri:		
		--- altri:		
	4203 29 91	---- per uomini e ragazzi		
	4203 29 99	---- altri		
	4203 30 00	– Cinture, cinturoni e bandoliere		
	4203 40 00	– altri accessori di abbigliamento		
01.0090	4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato	a)	104 711 m ³
			b)	50 428 m ³
		Legno intarsiato e legno incrostatato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:		
		– altri:		
	4420 90 10	-- Legno intarsiato e legno incrostatato		
01.0100	4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	a)	8 390
			b)	11 427
01.0110	6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti	a)	258 000 paia
			b)	340 000 paia
	6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica		
01.0120	6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	a)	472 745 paia
			b)	742 885 paia
01.0130	6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	a)	250 000 paia
			b)	650 000 paia
		Altre calzature:		
		– altre:		
	6405 90 10	-- con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)	
			a) Bosnia-Erzegovina	b) Croazia
01.0150	9405 91 19	<p>Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove:</p> <p>– Parti:</p> <p>– di vetro:</p> <p>– – – Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori):</p> <p>– – – – altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)</p>	a) 325	b) 2 651
01.0160	<p>7304 10</p> <p>7304 29</p> <p>7304 31 91</p> <p>7304 31 99</p> <p>7304 39 10</p> <p>7304 39 51</p> <p>7304 39 59</p> <p>7304 39 91</p> <p>7304 39 93</p> <p>7304 39 99</p>	<p>Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:</p> <p>– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti</p> <p>– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:</p> <p>– – altri</p> <p>– altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:</p> <p>– – trafilati o laminati a freddo:</p> <p>– – – altri:</p> <p>– – – – di precisione</p> <p>– – – – altri</p> <p>– – – – altri:</p> <p>– – – – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (1)</p> <p>– – – – – altri:</p> <p>– – – – – altri:</p> <p>– – – – – altri:</p> <p>– – – – – Tubi filettati o filettabili detti gas:</p> <p>– – – – – zincati</p> <p>– – – – – altri</p> <p>– – – – – altri, con diametro esterno:</p> <p>– – – – – inferiore o uguale a 168,3 mm</p> <p>– – – – – superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm</p> <p>– – – – – superiore a 406,4 mm</p> <p>– altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:</p> <p>– – trafilati o laminati a freddo:</p>	a) 388	b) 15 504

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
01.0160 (segue)	7304 41 90	--- altri -- altri:	
	7304 49 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (!) --- altri ---- altri:	
	7304 49 91	----- con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 49 99	----- con diametro esterno superiore a 406,4 mm - altri, di sezione circolare, di altri acciai legati: -- trafilati o laminati a freddo:	
	7304 51 11	---- diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 % a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 % a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza: ---- inferiore o uguale a 4,5 m	
	7304 51 19	---- superiore a 4,5 m --- altri: ---- altri:	
	7304 51 91	----- di precisione	
	7304 51 99	----- altri -- altri:	
	7304 59 10	--- greggi, diritti ed a parete di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (!) --- altri, diritti ed a parete di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso da 0,9 % a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 % a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:	
	7304 59 31	---- inferiore o uguale a 4,5 m	
	7304 59 39	---- superiore a 4,5 m --- altri: ---- altri:	
	7304 59 91	----- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	
	7304 59 93	----- con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 59 99	----- con diametro esterno superiore a 406,4 mm - altri:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
01.0160 (segue)	7304 90 90	-- altri	
	7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezioni circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	
		Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:	
	7306 10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti	
	7306 20 00	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	
		- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:	
		-- altri:	
		--- di precisione, aventi parete di spessore:	
	7306 30 21	---- inferiore o uguale a 2 mm	
	7306 30 29	---- superiore a 2 mm	
		--- altri:	
		---- Tubi gas, filettati o filettabili:	
	7306 30 51	----- zincati	
	7306 30 59	----- altri	
		---- altri, con diametro esterno:	
		----- inferiore o uguale a 168,3 mm:	
	7306 30 71	----- zincati	
	7306 30 78	----- altri	
	7306 30 90	----- superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
		- altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:	
		-- altri:	
	7306 40 91	--- trafilati o laminati a freddo	
	7306 40 99	--- altri	
		- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:	
		-- altri:	
	7306 50 91	--- di precisione	
	7306 50 99	--- altri	
		- altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:	
		-- altri:	
		--- di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore:	
	7306 60 31	---- inferiore o uguale a 2 mm	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)	
			a) Bosnia-Erzegovina	b) Croazia
01.0160 (segue)	7306 60 39	---- superiore a 2 mm		
	7306 60 90	--- di altre sezioni		
	7306 90 00	- altri		
01.0190	ex 7604	Barre e profilati di alluminio, esclusi i profilati cavi del codice NC 7604 21 00	a) 75	b) 1 187
	7605	Fili di alluminio		
01.0200	7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	a) 60	b) 4 412
01.0220		Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:	a) 374	b) 3 171
	8501 10	- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W - Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:		
	8501 20 90	-- altri		
		- altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:		
		-- di potenza inferiore o uguale a 750 W:		
	8501 31 90	--- altri		
		-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:		
		--- altri:		
	8501 32 91	---- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW		
	8501 32 99	---- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW		
		-- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:		
	8501 33 90	--- altri		
		-- di potenza superiore a 375 kW:		
		--- altri:		
	8501 34 50	---- Motori di trazione ---- altri, di potenza:		
8501 34 91	----- superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW			
8501 34 99	----- superiore a 750 kW			
	- altri motori a corrente alternata, monofase:			
	-- altri:			
8501 40 91	--- di potenza inferiore o uguale a 750 W			
8501 40 99	--- di potenza superiore a 750 W			
	- altri motori a corrente alternata, polifase:			
	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W:			

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
01.0220 (segue)	8501 51 90	---altri -- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:	
		---altri:	
	8501 52 91	---- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 7,5 kW	
	8501 52 93	---- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	
	8501 52 99	---- di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	
		-- di potenza superiore a 75 kW:	
		---altri:	
	8501 53 50	---- Motori di trazione	
		---- altri, di potenza:	
	8501 53 92	----- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	
	8501 53 94	----- superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	
	8501 53 99	----- superiore a 750 kW	
		- Generatori a corrente alternata (alternatori):	
		-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:	
		---altri:	
	8501 61 91	---- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	
	8501 61 99	---- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	
		-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:	
	8501 62 90	---altri	
		-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:	
	8501 63 90	---altri	
	8501 64 00	-- di potenza superiore a 750 kVA	
		Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:	
		- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):	
		-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:	
		---altri:	
	8502 11 91	---- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	
	8502 11 99	---- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	
		-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:	
	8502 12 90	---altri	
		-- di potenza superiore a 375 kVA:	
		---altri:	
	8502 13 91	---- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	
	8502 13 93	---- di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)	
			a) Bosnia-Erzegovina	b) Croazia
	8502 13 98	---- di potenza superiore a 2 000 kVA - Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio): -- altri:		
	8502 20 91	--- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA		
	8502 20 92	---- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA		
	8502 20 94	---- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA		
	8502 20 98	--- di potenza superiore a 750 kVA - altri gruppi elettrogeni:		
	8502 31 00	-- energia eolica -- altri: --- altri:		
	8502 39 91	---- Turbogeneratori		
	8502 39 99	---- altri - Convertitori rotanti elettrici:		
	8502 40 90	-- altri		
01.0230	8503 00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	a) 310 b) 2 637	
	8504 90 11	- altre parti		
	8504 90 18			
	8504 90 99			
01.0240	ex 8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione, esclusi i prodotti dei codici NC 8544 30 10, 8544 41 10, 8544 49 20, 8544 51 10 e 8544 70 00	a) 605 b) 5 445	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)	
			a) Bosnia-Erzegovina	b) Croazia
01.0280		Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:	a)	1 140
	9401 50 00	– Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili	b)	7 410
	9401 90 30	– Parti: – – altri: – – – di legno		
	9401 90 80	– – – altri		
01.0290		Altri mobili e loro parti:	a)	2 000
	9403 40	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine	b)	6 000
	9403 80 00	– Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili		
	9403 90	– Parti		

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Allegato C II

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)	
			a) Bosnia-Erzegovina	b) Croazia
03.0010		<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:</p> <p>– Oli leggeri:</p> <p>– – destinati ad altri usi:</p> <p>– – – Benzine speciali:</p> <p>2710 00 21 – – – – Acqua ragia minerale</p> <p>2710 00 25 – – – – altre</p> <p>– – – – altri:</p> <p>– – – – Benzine per motori</p> <p>2710 00 26 – – – – – Benzine avio</p> <p>– – – – – altre, aventi tenore di piombo:</p> <p>– – – – – inferiore o uguale a 0,013 g per l:</p> <p>2710 00 27 – – – – – aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95</p> <p>2710 00 29 – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98</p> <p>2710 00 32 – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98</p> <p>– – – – – superiore a 0,013 g per l:</p> <p>2710 00 34 – – – – – aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98</p> <p>2710 00 36 – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98</p> <p>2710 00 37 – – – – carboturbi tipo benzina</p> <p>2710 00 39 – – – – altri oli leggeri</p> <p>– Oli medi:</p> <p>– – destinati ad altri usi:</p> <p>– – – Petrolio lampante:</p> <p>2710 00 51 – – – – Carboturbi</p> <p>2710 00 55 – – – – altro</p> <p>2710 00 59 – – – – altri</p> <p>– Oli pesanti:</p> <p>– – Oli di gas:</p> <p>– – – destinati ad altri usi:</p> <p>2710 00 66 – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %</p> <p>2710 00 67 – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %</p> <p>2710 00 68 – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %</p> <p>– – Oli combustibili:</p> <p>– – – destinati ad altri usi:</p> <p>2710 00 74 – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %</p>	a) 90 000	b) 900 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
03.0010 (segue)	2710 00 76	---- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %	
	2710 00 77	---- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %	
	2710 00 78	---- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 % -- Oli lubrificanti ed altri: --- destinati ad altri usi:	
	2710 00 87	---- Oli per motore, per compressori o per turbine	
	2710 00 88	---- Liquidi per trasmissioni idrauliche	
	2710 00 89	---- Oli bianchi; paraffina liquida	
	2710 00 92	---- Oli per cambi	
	2710 00 94	---- Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sfornare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	
	2710 00 96	---- Oli per isolamenti elettrici	
	2710 00 97	---- altri oli lubrificanti ed altri Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: - liquefatti: -- Propano: --- Propano di purezza uguale o superiore al 99 %:	
	2711 12 11	---- destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile --- altro: ---- destinato ad altri usi:	
	2711 12 94	----- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	
	2711 12 97	----- altri -- Butani: --- destinati ad altri usi:	
	2711 13 91	---- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	
	2711 13 97	---- altri Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati: - Vaselina: -- altra	
	2712 10 90	-- altra	
	2712 20 90	- altra paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio - altri: -- altri: --- greggi:	
	2712 90 39	---- destinati ad altri usi --- altri:	
	2712 90 99	---- altri	
	2713 90 90	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: - altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: -- altri	

Allegato C III

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)	
			a) Bosnia-Erzegovina	b) Croazia
04.0030	7202 21 7202 29	Ferro-leghe:	a)	4 718
		– Ferrosilicio:	b)	98
		– – contenente, in peso, più di 55 % di silicio		
		– – altro		
04.0040	7202 30 00	– Ferro-silicio-manganese	a)	153
			b)	1 525
04.0050	0702 41 0702 49	– Ferrocromo:	a)	127
		– – contenente, in peso, più di 4 % di carbonio	b)	1 151
		– – altro		
04.0090	7901	Zinco greggio	a)	50
			b)	100

Allegato C IV ⁽¹⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)	
			a) Bosnia-Erzegovina	b) Croazia
06.0010		Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie:	a) 21 801	b) 1 090
	7201 10 11	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese (CECA)		
	7201 10 19			
	7201 10 30			
	7201 20 00	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo (CECA)		
		- Ghise gregge legate; ghise speculari:		
	7201 50 90	-- altre (CECA)		
06.0020		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	a) 1 076	b) 1 076
	7208 10 00	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo (CECA)		
		- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:		
	7208 25 00	-- di spessore di 4,75 mm o più (CECA)		
	7208 26 00	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm (CECA)		
	7208 27 00	-- di spessore inferiore a 3 mm (CECA)		
		- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:		
	7208 36 00	-- di spessore superiore a 10 mm (CECA)		
		-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:		
	7208 37 10	--- destinati alla rilaminazione (CECA) ⁽²⁾		
	7208 37 90	--- altri (CECA)		
		-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:		
	7208 38 10	--- destinati alla rilaminazione (CECA) ⁽²⁾		
	7208 38 90	--- altri (CECA)		
		-- di spessore inferiore a 3 mm:		
	7208 39 10	--- destinati alla rilaminazione (CECA) ⁽²⁾		
	7208 39 90	--- altri (CECA)		
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:		
		- semplicemente laminati a caldo:		
		-- altri, di spessore di 4,75 mm o più:		
ex 7211 14 10	--- di larghezza superiore a 500 mm (CECA):			
	- ⁽³⁾			
	-- altri:			
ex 7211 19 20	--- di larghezza superiore a 500 mm (CECA):			
	- ⁽³⁾			

⁽¹⁾ Vedi suddivisioni Taric nell'allegato C V.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0030		Semiprodotti di ferro o di acciai non legati: – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: -- altri: --- di sezione trasversale circolare o poligonale: ---- laminati od ottenuti con colata continua: ----- altri: 7207 19 14 ----- ottenuti con colata continua (CECA) 7207 19 16 ----- altri (CECA) – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio: -- di sezione trasversale circolare o poligonale: --- laminati od ottenuti con colata continua: ---- altri: 7207 20 55 ----- contenenti, in peso, 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio (CECA) Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati: 7213 10 00 – aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA) – altri: -- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm: 7213 91 10 --- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo (CECA) 7213 91 20 --- del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici (CECA) --- altri: 7213 91 41 ---- contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio (CECA) 7213 91 49 ---- contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio (CECA) ex 7213 91 70 ---- contenenti, in peso, meno di 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio (CECA): – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio -- altri: 7213 99 10 --- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio (CECA) ex 7213 99 90 --- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA): – contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:	a) 41 710 b) 1 042

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0030 (segue)	7214 20 00 7214 91 10 ex 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7215 90 10 7228 80 90	<p>– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione (CECA)</p> <p>– altre:</p> <p>– di sezione trasversale rettangolare:</p> <p>– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio (CECA)</p> <p>– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA):</p> <p>– contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio</p> <p>– altre:</p> <p>– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:</p> <p>– del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo (CECA)</p> <p>– altre, di sezione circolare con diametro:</p> <p>– uguale o superiore a 80 mm (CECA)</p> <p>– inferiore a 80 mm (CECA)</p> <p>– altre (CECA)</p> <p>– contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio:</p> <p>– di sezione circolare con diametro:</p> <p>– uguale o superiore a 80 mm (CECA)</p> <p>– inferiore a 80 mm (CECA)</p> <p>– altre (CECA)</p> <p>Altre barre di ferro o di acciai non legati:</p> <p>– altre:</p> <p>– laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA)</p> <p>Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:</p> <p>– Barre forate per la perforazione:</p> <p>– di ferro o di acciai non legati (CECA)</p>	
06.0040	7207 19 31 7207 20 71	<p>Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:</p> <p>– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:</p> <p>– altri:</p> <p>– Sbozzi per profilati:</p> <p>– laminati od ottenuti con colata continua (CECA)</p> <p>– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:</p> <p>– Sbozzi per profilati:</p> <p>– laminati od ottenuti con colata continua (CECA)</p> <p>Profilati di ferro o di acciai non legati:</p>	<p>a) 5 947</p> <p>b) 148</p>

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0040 (segue)	7216 10 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm (CECA)	
	7216 21 00 7216 22 00	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm (CECA)	
	ex 7216 31 11	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm: -- Profilati ad U: --- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 31 19	---- ad ali a facce parallele (CECA): – (*)	
	ex 7216 31 91	---- altri (CECA): – (*) --- di altezza superiore a 200 mm:	
	ex 7216 31 99	---- ad ali a facce parallele (CECA): – (*)	
	ex 7216 32 11	---- altri (CECA): – (*) -- Profilati ad I: --- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 32 19	---- ad ali a facce parallele (CECA): – (*)	
	ex 7216 32 91	---- altri (CECA): – (*) --- di altezza superiore a 200 mm:	
	ex 7216 32 99	---- ad ali a facce parallele (CECA): – (*)	
	ex 7216 33 10	---- altri (CECA): – (*) -- Profilati ad H: --- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm (CECA):	
	ex 7216 33 90	– (*) --- di altezza superiore a 180 mm (CECA): – (*)	
	7216 40 10 7216 40 90	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm (CECA)	
		– altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
		-- altri:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0040 (segue)	7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7301 10 00	--- Piatti a bulbo (CECA) --- altri (CECA) - altri: -- altri: --- laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati (CECA) Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio: - Palancole (CECA)	
06.0050	ex 7211 14 90 ex 7211 19 90 7211 23 51 ex 7212 60 91	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti: - semplicemente laminati a caldo: -- altri, di spessore di 4,75 mm o più: --- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA): - (*) -- altri: --- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA): - (*) - semplicemente laminati a freddo: -- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: --- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: ---- arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta (CECA) Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti: - placcati: -- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: --- semplicemente trattati in superficie: ---- laminati a caldo, semplicemente placcati (CECA): - (*)	a) 209 b) 8 362
06.0060	7208 40 7208 51 30 7208 51 50	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti: - non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo (CECA) - altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo: -- di spessore superiore a 10 mm: --- altri, di spessore: ---- superiore a 20 mm (CECA) ---- superiore a 15 mm ed uguale o inferiore a 20 mm (CECA) ---- superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:	a) 1 296 b) 1 296

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0060 (segue)	7208 51 91	----- di 2 050 mm o più (CECA)	
	7208 51 99	----- inferiore a 2 050 mm (CECA)	
		-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:	
		--- altri, di larghezza:	
	7208 52 91	----- di 2 050 mm o più (CECA)	
	7208 52 99	----- inferiore a 2 050 mm (CECA)	
		-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:	
	7208 53 90	--- altri (CECA)	
	7208 54	-- di spessore inferiore a 3 mm:	
		- altri:	
	7208 90 10	-- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti:	
		- arrotolati, semplicemente laminati a freddo:	
	7209 16	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm (CECA)	
	7209 17	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm (CECA)	
	7209 18	-- di spessore inferiore a 0,5 mm (CECA)	
		- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:	
	7209 26	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm (CECA)	
	7209 27	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm (CECA)	
	7209 28	-- di spessore inferiore a 0,5 mm (CECA)	
		- altri:	
	7209 90 10	-- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	
		- stagnati:	
		-- di spessore di 0,5 mm o più:	
	7210 11 10	--- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	
		-- di spessore inferiore a 0,5 mm:	
	7210 12 11	--- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	
	7210 12 19	--- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA)	
		- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno:	
	7210 20 10	-- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	
		- zincati elettroliticamente:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0060 (segue)	7210 30 10	<ul style="list-style-type: none"> -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) -- zincati con altri procedimenti: -- ondulati: 	
	7210 41 10	<ul style="list-style-type: none"> --- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) -- altri: 	
	7210 49 10	<ul style="list-style-type: none"> --- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) -- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo: 	
	7210 50 10	<ul style="list-style-type: none"> -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) -- rivestiti di alluminio: -- rivestiti di leghe di alluminio-zinco: 	
	7210 61 10	<ul style="list-style-type: none"> --- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) -- altri: 	
	7210 69 10	<ul style="list-style-type: none"> --- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) -- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche: 	
	7210 70 31	<ul style="list-style-type: none"> -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) 	
	7210 70 39	<ul style="list-style-type: none"> -- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) -- altri: -- altri: 	
	7210 90 31	<ul style="list-style-type: none"> --- semplicemente trattati in superficie, compresi i 	
	7210 90 33	<ul style="list-style-type: none"> placcati o semplicemente tagliati in forma diversa 	
	7210 90 38	<ul style="list-style-type: none"> dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti: 	
		<ul style="list-style-type: none"> -- semplicemente laminati a caldo: 	
		<ul style="list-style-type: none"> -- altri, di spessore di 4,75 mm o più: 	
	ex 7211 14 10	<ul style="list-style-type: none"> --- di larghezza superiore a 500 mm (CECA): 	
		<ul style="list-style-type: none"> -- (5) 	
		<ul style="list-style-type: none"> -- altri: 	
	ex 7211 19 20	<ul style="list-style-type: none"> --- di larghezza superiore a 500 mm (CECA): 	
		<ul style="list-style-type: none"> -- (5) 	
		<ul style="list-style-type: none"> -- semplicemente laminati a freddo: 	
		<ul style="list-style-type: none"> -- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: 	
	7211 23 10	<ul style="list-style-type: none"> --- di larghezza superiore a 500 mm (CECA) -- altri: 	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0060 (segue)	7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 ex 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11	--- di larghezza superiore a 500 mm (CECA) - altri: -- di larghezza superiore a 500 mm: --- semplicemente trattati in superficie (CECA) Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti: - stagnati: -- Latta semplicemente trattata in superficie (CECA) -- altri: --- di larghezza superiore a 500 mm: --- semplicemente trattati in superficie (CECA): - ⁽⁶⁾ - zincati elettroliticamente: -- di larghezza superiore a 500 mm: --- semplicemente trattati in superficie (CECA) - zincati con altri procedimenti: -- di larghezza superiore a 500 mm: --- semplicemente trattati in superficie (CECA) - dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche: -- Latta, semplicemente laccata (CECA) - altrimenti rivestiti: -- di larghezza superiore a 500 mm: --- altri: ---- semplicemente trattati in superficie: 7212 50 31 ----- piombati (CECA) 7212 50 51 ----- altri (CECA) - placcati: -- di larghezza superiore a 500 mm: --- semplicemente trattati in superficie (CECA)	
06.0070	7206 10 00 7207 11 11	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203: - Lingotti (CECA) Semiprodotto di ferro o di acciai non legati: - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: -- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore: --- laminati od ottenuti con colata continua: 7207 11 11 ---- di acciai automatici (CECA) -- altri: --- di sezione trasversale circolare o poligonale: ---- laminati od ottenuti con colata continua:	a) 20 779 b) 1 038

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0070 (segue)	7207 19 11	<p>----- di acciai automatici (CECA)</p> <p>- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:</p> <p>-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:</p> <p>--- laminati od ottenuti con colata continua:</p>	
	7207 20 11	<p>----- di acciai automatici (CECA)</p> <p>----- altri, contenenti, in peso:</p>	
	7207 20 17	<p>----- 0,6 % o più di carbonio (CECA)</p> <p>-- altri, di sezione trasversale rettangolare:</p>	
	ex 7207 20 32	<p>--- laminati od ottenuti con colata continua (CECA):</p> <p>- ⁽⁶⁾</p> <p>-- di sezione trasversale circolare o poligonale:</p> <p>--- laminati od ottenuti con colata continua:</p>	
	7207 20 51	<p>----- di acciai automatici (CECA)</p> <p>----- altri:</p>	
	7207 20 57	<p>----- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio (CECA)</p> <p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:</p> <p>- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:</p> <p>-- di spessore superiore a 10 mm:</p>	
	ex 7208 51 10	<p>--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm (CECA):</p> <p>- ⁽⁶⁾</p> <p>-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:</p>	
	ex 7208 52 10	<p>--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm (CECA):</p> <p>- ⁽⁶⁾</p> <p>-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:</p>	
	ex 7208 53 10	<p>--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm (CECA):</p> <p>- ⁽⁶⁾</p> <p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:</p> <p>- semplicemente laminati a caldo: semplicemente laminati a caldo:</p>	
	ex 7211 13 00	<p>-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo (CECA):</p> <p>- ⁽⁶⁾</p> <p>-- altri, di spessore di 4,75 mm o più:</p>	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0070 (segue)	ex 7211 14 90	--- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA): - (6) -- altri:	
	ex 7211 19 90	--- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA): - (6) Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti: - placcati: -- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: --- semplicemente trattati in superficie:	
	ex 7212 60 91	---- laminati a caldo, semplicemente placcati (CECA): - (6)	
	7213 20 00	Vergella o bordone di ferro di acciai non legati: - altri, di acciai automatici (CECA) - altri: -- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm: --- altri:	
	ex 7213 91 70	---- contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio (CECA): - (6)	
	ex 7213 91 90	---- contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio (CECA): - (6) -- altri:	
	ex 7213 99 90	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA): - (6)	
	7214 30 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione: - altre, di acciai automatici (CECA) - altre: -- di sezione trasversale rettangolare:	
	ex 7214 91 90	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA): - contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio -- altre:	
	7214 99 90	--- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio (CECA)	
	ex 7216 31 11	Profilati di ferro o di acciai non legati: - Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm: -- Profilati ad U: --- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm: ---- ad ali a facce parallele (CECA): - (6)	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0070 (segue)	ex 7216 31 19	---- altri (CECA): - (6)	
	ex 7216 31 91	--- di altezza superiore a 220 mm: ---- ad ali a facce parallele (CECA): - (6)	
	ex 7216 31 99	---- altri (CECA): - (6) -- Profilati ad I: --- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 32 11	---- ad ali a facce parallele (CECA): - (6)	
	ex 7216 32 19	---- altri (CECA): - (6) --- di altezza superiore a 220 mm:	
	ex 7216 32 91	---- ad ali a facce parallele (CECA): - (6)	
	ex 7216 32 99	---- altri (CECA): - (6) -- Profilati ad H:	
	ex 7216 33 10	--- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm (CECA): - (6)	
	ex 7216 33 90	--- di altezza superiore a 180 mm (CECA): - (6)	
	7218 10 00	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili: - Lingotti e altre forme primarie (CECA) - altri:	
	7218 91 11	-- di sezione trasversale rettangolare: --- laminati od ottenuti per colata continua: ---- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel (CECA)	
	7218 91 19	---- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel (CECA) -- altri:	
	7218 99 11	--- di sezione trasversale quadrata: ---- laminati od ottenuti per colata continua (CECA) --- altri:	
	7218 99 20	---- laminati od ottenuti per colata continua (CECA)	
	7219 11 00	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm: - semplicemente laminati a caldo, arrotolati (CECA)	
	7219 12		
	7219 13		
	7219 14		
	7219 21		
	7219 22	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (CECA)	
	7219 23 00		
	7219 24 00		
		- semplicemente laminati a freddo:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0070 (segue)	7219 33	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm (CECA)	
	7219 34	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm (CECA)	
	7219 35	-- di spessore inferiore a 0,5 mm (CECA)	
		- altri:	
	7219 90 10	-- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	
		Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:	
	7220 11 00	- semplicemente laminati a caldo (CECA)	
	7220 12 00		
	7221 00	Vergella o bordione di acciai inossidabili (CECA)	
		Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati:	
		- altri:	
		-- di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:	
		--- laminati a caldo od ottenuti per colata continua:	
		---- la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:	
	7224 90 01	----- di acciai rapidi (CECA)	
	7224 90 05	----- contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo (CECA)	
	7224 90 08	----- altri (CECA)	
	7224 90 15	----- altri (CECA)	
		Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	ex 7225 50 00	- altri, semplicemente laminati a freddo (CECA):	
		- (7)	
	7227	Vergella o bordione di altri acciai legati (CECA)	
		Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:	
		- Barre di acciai rapidi:	
	7228 10 10	-- semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA)	
		-- altre:	
	7228 10 30	--- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA)	
		- Barre di acciai silico-manganese:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0070 (segue)	7228 20 11 7228 20 19	-- semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA)	
		-- altre:	
	7228 20 30	--- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA)	
	7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA)	
		- altre barre:	
	7228 60 10	-- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA)	
		- Profilati:	
	7228 70 10	-- semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA)	
		Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:	
		- semplicemente laminati a freddo:	
	7220 20 10	-- di larghezza superiore a 500 mm (CECA)	
		- altri:	
		-- di larghezza superiore a 500 mm:	
	7220 90 11	--- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (CECA)	
		-- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
		--- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:	
	7220 90 31	---- laminati a caldo, semplicemente placcati (CECA)	
		Barre e profilati di acciai inossidabili:	
	7222 11 7222 19	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA)	
		- altre barre:	
7222 30 10	-- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA)		
	- Profilati:		
7222 40 10	-- semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA)		
	-- altri:		
7222 40 30	--- laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati (CECA)		
	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati:		
7224 10 00	- Lingotti e altre forme primarie (CECA)		
	- altri:		
	-- altri:		
	--- laminati a caldo od ottenuti per colata continua:		
7224 90 31	---- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno (CECA)		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0070 (segue)	7224 90 39	---- altri (CECA) Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	7225 11 00 7225 19	- di acciai al silicio detti «magnetici» (CECA) - di acciai rapidi:	
	7225 20 20	-- semplicemente laminati; semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	
	7225 30 00	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (CECA)	
	7225 40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (CECA) - altri:	
		-- zincati elettroliticamente:	
	7225 91 10	--- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) -- zincati con altri procedimenti:	
	7225 92 10	--- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) -- altri:	
	7225 99 10	--- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:	
		- di acciai al silicio detti «magnetici»:	
		-- a grani orientali:	
	7226 11 10	--- di larghezza superiore a 500 mm (CECA) -- altri:	
	7226 19 10	--- semplicemente laminati a caldo (CECA) --- altri:	
	7226 19 30	---- di larghezza superiore a 500 mm (CECA) - di acciai rapidi:	
	7226 20 20	-- semplicemente laminati a caldo; di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente laminati a freddo o semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (CECA) - altri:	
	7226 91	-- semplicemente laminati a caldo (CECA) -- semplicemente laminati a freddo:	
	7226 92 10	--- di larghezza superiore a 500 mm (CECA) -- zincati elettroliticamente:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate) a) Bosnia-Erzegovina b) Croazia
06.0070 (segue)	7226 93 20	--- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (CECA)	
	7226 94 20	-- zincati con altri procedimenti: --- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (CECA)	
	7226 99 20	-- altri: --- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (CECA)	
	7228 70 31	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati: - Profilati: -- altri:	
	7228 80 10	--- laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati (CECA) - Barre forate per la perforazione: -- di acciai legati (CECA)	

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Prodotti arrotolati di peso uguale o superiore a 500 kg.

(4) Ad esclusione dei prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e a 0,07 % per i due elementi presi insieme.

(5) Ad esclusione di prodotti arrotolati di peso uguale o superiore a 500 kg.

(6) Prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e a 0,07 % per i due elementi presi insieme.

(7) Di spessore inferiore a 3 mm.

Allegato C V

Suddivisioni Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric
01.0050	ex 3915 90 93	20	06.0050	ex 7211 14 90	90
	ex 3916 90 90	20		ex 7211 19 90	90
	ex 3917 29 19	20		ex 7212 60 91	90
	ex 3917 32 51	20	06.0060	ex 7211 14 10	18
	ex 3917 39 19	20			19
	ex 3919 10 90	20			99
	ex 3919 90 90	20		ex 7211 19 20	13
01.0060	ex 4012 10 80	90			15
	ex 4012 20 90	90			17
06.0020	ex 7211 14 10	12			18
		91	99		
	ex 7211 19 20	12	10		
		14	ex 7212 10 91	10	
		91		06.0070	ex 7207 20 32
06.0030	ex 7213 91 70	11	ex 7208 51 10		10
		15	ex 7208 52 10		10
		19	ex 7208 53 10		10
	ex 7213 99 90	11	ex 7211 13 00		10
	ex 7214 91 90	10	ex 7211 14 90		10
06.0040	ex 7216 31 11	10	ex 7211 19 90		10
		99	ex 7212 60 91		10
	ex 7216 31 19	10	ex 7213 91 70		91
		99	ex 7213 91 90		10
	ex 7216 31 91	10	ex 7213 99 90	91	
		99	ex 7214 91 90	90	
	ex 7216 31 99	10	ex 7216 31 11	91	
		99	ex 7216 31 19	91	
	ex 7216 32 11	10	ex 7216 31 91	91	
		99	ex 7216 31 99	91	
	ex 7216 32 19	10	ex 7216 32 11	91	
		99	ex 7216 32 19	91	
	ex 7216 32 91	10	ex 7216 32 91	91	
		99	ex 7216 32 99	91	
ex 7216 32 99	10	ex 7216 33 10	10		
	99	ex 7216 33 90	10		
ex 7216 33 10	90	ex 7225 50 00	10		
ex 7216 33 90	90				

Allegato D

relativo alle concessioni illimitate per i prodotti agricoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
0101 19 10		Cavalli vivi, destinati alla macelleria, diversi dai riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	esenzione
0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90		Funghi, freschi o refrigerati: – Funghi galletti o gallinacci – Funghi porcini – altri	esenzione esenzione esenzione
ex 0711 90 60	91, 99	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: – altri funghi, esclusi i funghi di coltura	esenzione
0712 20 00 ex 0712 30 00	22, 24, 27, 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: – Cipolle – Funghi e tartufi, esclusi i funghi di coltura	esenzione esenzione
ex 0713 32 00 0713 33 90 ex 0713 39 00	90 90	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: – Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus o Vigna angularis</i>), diversi da quelli destinati alla semina – Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>), diversi da quelli destinati alla semina – altri fagioli, diversi da quelli destinati alla semina	esenzione esenzione esenzione
ex 0810 20 10 ex 0810 20 90		Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche: – Lamponi, dal 15 maggio al 15 giugno – altri, dal 15 maggio al 15 giugno	esenzione esenzione
ex 0813 40 95	20	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	esenzione
0904 12 00 0904 20 10 0904 20 90		Pepe (del genere « <i>Piper</i> »); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere « <i>Pimenta</i> », essiccati, tritati o polverizzati: – Pepe tritato o polverizzato – Pimenti essiccati, tritati o polverizzati: – – non tritati né polverizzati – – – Peperoni – – tritati o polverizzati	esenzione esenzione esenzione

Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
0909		Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro	esenzione
1209		Semi, frutti e spore da sementa	esenzione
2001 90 70		Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: – Peperoni	esenzione
ex 2004 90 98 ex 2005 90 70	12 20	Prodotto denominato «AJVAR» ottenuto mediante trasformazione di peperoni, con aggiunta di spezie, estratti di spezie o distillati di spezie naturali e, eventualmente, melanzane o pomodori, avente tenore totale di estratti secchi uguale o superiore a 9 %, utilizzato principalmente come insalata	esenzione

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Allegato E

relativo ai contingenti tariffari di cui all'articolo 5, paragrafo 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato		Aliquota dei dazi
			a) Bosnia-Erzegovina	b) Croazia	
09.1507	ex 0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati, dal 1° febbraio al 31 maggio	a) 50 tonnellate b) 50 tonnellate		esenzione
09.1509	0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	a) 50 tonnellate b) 600 tonnellate		esenzione
09.1511	0710 21 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), congelati	a) 300 tonnellate b) 50 tonnellate		esenzione
09.1519	0809 20 05	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), freschi	a) 50 tonnellate b) 50 tonnellate		esenzione ⁽¹⁾
09.1521	ex 0811 90 19 ex 0811 90 39 0811 90 75 ex 0812 10 00 2008 60 51 2008 60 61 2008 60 71 2008 60 91	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di alcole, non nominate né comprese altrove	a) 300 tonnellate b) 1 500 tonnellate		esenzione
09.1513	ex 2001 10 00	Cetrioli, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	a) 50 tonnellate peso netto sgocciolato b) 1 000 tonnellate peso netto sgocciolato		esenzione
09.1523	ex 2004 90 30 2005 90 75	Crauti, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	a) 10 tonnellate b) 90 tonnellate		esenzione
09.1517	ex 2008 60 39	Ciliege dolci a polpa chiara, di diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, snocciolate, destinate alla fabbricazione di prodotti di cioccolato ⁽²⁾	a) 50 tonnellate b) 2 500 tonnellate		esenzione
09.1515	2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83 ex 2204 21 84 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84	Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 15 % vol, diversi dai vini spumanti	545 000 hl (FYROM e Slovenia inclusa)		esenzione

⁽¹⁾ L'esenzione dei dazi si applica esclusivamente al dazio «ad valorem».

⁽²⁾ Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Suddivisioni Taric dell'allegato E

Numero d'ordine	Codici NC	Suddivisione Taric
09.1521	ex 0811 90 19	21 29
	ex 0811 90 39	21 29
	ex 0812 10 00	10
09.1513	ex 2001 10 00	11 19
09.1523	ex 2004 90 30	10
09.1517	ex 2008 60 39	11
09.1515	ex 2204 21 80	79 80
	ex 2204 21 84	10 79 80
	ex 2204 29 75	10
	ex 2204 29 84	10 30

Allegato F

Definizione dei prodotti «baby beef» di cui all'articolo 5, paragrafo 3

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci
		Animali vivi della specie bovina:
		– altri:
		– – delle specie domestiche:
		– – – di peso superiore a 300 kg:
		– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
ex 0102 90 51		– – – – – destinate alla macellazione:
	10	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ⁽¹⁾
ex 0102 90 59		– – – – – altri:
	11	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ⁽¹⁾
	21	
	31	
	91	
		– – – – – altri:
ex 0102 90 71		– – – – – destinate alla macellazione:
	10	– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg ⁽¹⁾
ex 0102 90 79		– – – – – altri:
	21	– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg ⁽¹⁾
	91	
		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
ex 0201 10 00		– in carcasse o mezzene:
	91	– carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ⁽¹⁾
		– altri pezzi non disossati:
ex 0201 20 20		– – Quarti detti «compensati»:
	91	– Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ⁽¹⁾
ex 0201 20 30		– – Busti e quarti anteriori:
	91	– Quarti anteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ⁽¹⁾

Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci
ex 0201 20 50	91	-- Selle e quarti posteriori: - Quarti posteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto «pistola», che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 7/2000 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 517/94 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 113 dello stesso,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 517/94 ⁽¹⁾ ed in particolare i suoi allegati III B e VI, stabilisce i limiti quantitativi comunitari annui per taluni prodotti originari della Bosnia-Erzegovina e della Croazia;
- (2) il regolamento (CE) n. 6/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia ⁽²⁾, sostituisce le concessioni globali in vigore con concessioni globali diversificate per la Bosnia-Erzegovina e per la Croazia;
- (3) è inoltre opportuno seguire il medesimo approccio per i prodotti tessili, e quindi ripartire le restrizioni quantitative comuni in vigore in restrizioni quantitative diversificate per la Bosnia-Erzegovina (30 %) e per la Croazia (70 %) conformemente alla struttura degli scambi e all'utilizzo effettivo dei limiti quantitativi nel corso degli ultimi tre anni (1996-1999), e quindi modificare gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94;
- (4) il Consiglio affari generali del 13 settembre 1999 ha invitato la Commissione a studiare le possibilità di miglioramento delle misure attualmente in vigore;
- (5) è quindi opportuno aumentare i livelli dei limiti quantitativi applicabili alla Bosnia-Erzegovina e alla Croazia basandosi sul tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi per categoria che era stato previsto in un protocollo complementare all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio dei prodotti tessili, concluso con la decisione (CE) n. 90/649/CEE ⁽³⁾;
- (6) è opportuno autorizzare, in determinati casi, il rilascio di autorizzazioni di importazione per via elettronica;
- (7) occorre aumentare i limiti quantitativi della categoria 6 per l'anno 1999 applicabili alla Bosnia-Erzegovina e alla

Croazia per soddisfare alcune domande inevase di autorizzazione di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 saranno sostituiti da quelli contenuti, rispettivamente, negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 21 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata dal suddetto importatore, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, un'autorizzazione all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, comunque, potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo solo dopo aver accertato l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica.

La Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3, adottare qualsiasi misura necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo.»

Articolo 3

Per soddisfare alcune ulteriori domande di autorizzazione di importazione inoltrate nel 1999, nell'allegato III B, alle voci «Repubblica di Bosnia-Erzegovina e Croazia» categoria 6, «Quantità», «1 415» viene sostituito da «1 465».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia l'articolo 1 si applica a partire dal 1° gennaio 2000 e l'articolo 2 si applica a partire dal 20 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6).

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 352 del 15.12.1990, pag. 120.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO III B

Limiti quantitativi comunitari annui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

Repubblica di Bosnia-Erzegovina

Categoria	Unità	Quantità
1	tonnellate	2 123,5
2	tonnellate	2 627,6
2a	tonnellate	593,8
3	tonnellate	293,1
5	1 000 pezzi	757,4
6	1 000 pezzi	445,7
7	1 000 pezzi	257,3
8	1 000 pezzi	831,2
9	tonnellate	278,6
15	1 000 pezzi	245,7
16	1 000 pezzi	183,0
67	1 000 pezzi	229,6

Repubblica di Croazia

Categoria	Unità	Quantità
1	tonnellate	4 954,9
2	tonnellate	6 131,0
2a	tonnellate	1 385,5
3	tonnellate	684,0
5	1 000 pezzi	1 767,3
6	1 000 pezzi	1 040,0
7	1 000 pezzi	600,4
8	1 000 pezzi	1 939,4
9	tonnellate	650,1
15	1 000 pezzi	573,4
16	1 000 pezzi	427,1
67	1 000 pezzi	535,7

Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

Categoria	Unità	Quantità
1	tonnellate	2 309
2	tonnellate	2 848
2a	tonnellate	644
3	tonnellate	312
5	1 000 pezzi	662
6	1 000 pezzi	349
7	1 000 pezzi	201
8	1 000 pezzi	888
9	tonnellate	292
15	1 000 pezzi	257
16	1 000 pezzi	192
67	1 000 pezzi	241»

ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO**Limiti quantitativi comunitari annui di cui all'articolo 4**

Repubblica di Bosnia-Erzegovina

Categoria	Unità	Quantità
5	1 000 pezzi	1 544,0
6	1 000 pezzi	3 465,3
7	1 000 pezzi	2 138,0
8	1 000 pezzi	4 040,4
15	1 000 pezzi	1 895,2
16	1 000 pezzi	1 040,5

Repubblica di Croazia

Categoria	Unità	Quantità
5	1 000 pezzi	3 602,6
6	1 000 pezzi	8 085,6
7	1 000 pezzi	4 988,7
8	1 000 pezzi	9 427,6
15	1 000 pezzi	4 422,1
16	1 000 pezzi	2 427,9

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro)

Categoria	Unità	Quantità
5	1 000 pezzi	1 231
6	1 000 pezzi	3 585
7	1 000 pezzi	1 832
8	1 000 pezzi	4 296
15	1 000 pezzi	1 914
16	1 000 pezzi	1 061»

**REGOLAMENTO (CE) N. 8/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1999**

recante modalità di applicazione, per il 2000, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2000 apre per il 2000 un contingente tariffario di 10 900 tonnellate, espresse in peso carcasce, nel settore delle carni bovine. Occorre fissare le modalità d'applicazione del suddetto contingente.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2000, l'importazione nell'ambito di questo contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria e proveniente dal paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione dell'allegato F del suddetto regolamento. È necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego.
- (3) È necessario disporre che il regime sia gestito per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine occorre stabilire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 ⁽⁶⁾.

(4) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

- 9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcasce, originarie e provenienti dalla Croazia;
- 1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcasce, originarie e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.

I due contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503 e 09.4504.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50,

dell'allegato F del regolamento (CE) n. 6/2000.

Articolo 2

L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni seguenti:

- a) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, il paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 81.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

b) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- [«Baby beef» (Reglamento (CE) n° 8/2000)]
- [»Baby beef« (forordning (EF) nr. 8/2000)]
- [„Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 8/2000)]
- [«Baby beef» (Καvonισμός (ΕΚ) αριθ. 8/2000)]
- [»Baby beef« (Regulation (EC) No 8/2000)]
- [«Baby beef» (règlement (CE) n° 8/2000)]
- [«Baby beef» (regolamento (CE) n. 8/2000)]
- [„Baby beef“ (Verordening (EG) nr. 8/2000)]
- [«Baby beef» (Regulamento (CE) n.º 8/2000)]
- [»Baby beef« (asetus (EY) N:o 8/2000)]
- [»Baby beef« (förordning (EG) nr 8/2000)];

c) l'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo.

Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;

d) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso, l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato;

e) l'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto agli allegati I e II rispettivamente per quanto riguarda i due paesi, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità; questi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d'importazione possono chiederne una traduzione.

2. L'originale e le copie possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

3. Il certificato deve aver un formato di 210 x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m². Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese emittente.

Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

5. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato III.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Articolo 4

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato III devono:

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2. L'elenco di cui all'allegato III viene riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora non adempia ad uno dei suoi obblighi.

Articolo 5

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre 2000.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/98 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 7

Le autorità delle Repubbliche di Croazia e di Bosnia-Erzegovina trasmettono alla Commissione delle Comunità europee le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE CROAZIA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 8/2000]		
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame, designazione delle merci	4. Sottovoci della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci designate appresso hanno subito la visita sanitaria a come da certificato veterinario qui accluso del e sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Croazia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato F del regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia (GU L 2 del 5 gennaio 2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo: (Timbro dell'organismo emittente)	Data: 	(Firma)

ALLEGATO II

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE BOSNIA-ERZEGOVINA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 8/2000]		
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame, designazione delle merci	4. Sottovoci della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci designate appresso hanno subito la visita sanitaria a come da certificato veterinario qui accluso del e sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato F del regolamento (CE) n. 8/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia (GU L 2 del 5 gennaio 2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:	Data:	
	(Timbro dell'organismo emittente) (Firma)	

ALLEGATO III

Organismi emittenti:

- Repubblica di Croazia: «Euroinspekt», Zagreb, Croazia;
 - Repubblica di Bosnia Erzegovina:
-

REGOLAMENTO (CE) N. 9/2000 DELLA COMMISSIONE**del 4 gennaio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	87,4
	204	55,6
	624	106,6
	999	83,2
0707 00 05	052	116,8
	628	132,5
	999	124,7
0709 90 70	052	143,7
	204	60,2
	999	101,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	46,5
	204	46,7
	220	26,4
	624	47,8
	999	41,8
0805 20 10	052	62,0
	204	51,9
	999	57,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	50,8
	464	110,3
	999	80,5
	999	58,0
0805 30 10	052	45,0
	600	71,0
	999	58,0
	999	58,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	76,2
	720	48,4
	728	67,7
	999	64,1
0808 20 50	052	148,2
	064	65,1
	400	107,5
	999	106,9

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 10/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2331/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- (2) considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mandorle sgusciate, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tale superamento pregiudicherebbe il

corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

- (3) considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mandorle sgusciate esportati dopo il 4 gennaio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2331/1999 per le mandorle sgusciate la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 4 e prima del 24 gennaio 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 11/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2817/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;

(2) l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2817/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2817/1999 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 97.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento grano duro di alta qualità	27,34	17,34
	Frumento grano duro di media qualità ⁽¹⁾	37,34	27,34
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	34,23	24,23
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	34,23	24,23
	di qualità media	78,89	68,89
	di bassa qualità	91,70	81,70
1002 00 00	Segala	85,41	75,41
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	85,41	75,41
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	85,41	75,41
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	97,84	87,84
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	97,84	87,84
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	85,41	75,41

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano di media qualità, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.»

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.12.1999 al 3.1.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	115,17	99,32	89,73	79,04	156,91 (**)	146,91 (**)	98,59 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	34,86	6,04	2,82	7,38	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 15,40 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 28,06 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1999

relativa all'applicazione provvisoria di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili

(2000/3/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in collegamento con l'articolo 300, secondo paragrafo, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili;
- (2) il memorandum d'intesa dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2000 in attesa che siano completate le procedure necessarie per la sua conclusione, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica araba d'Egitto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2000 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica araba d'Egitto⁽¹⁾.

Il testo del memorandum d'intesa siglato è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

⁽¹⁾ La data d'inizio dell'applicazione provvisoria del memorandum d'intesa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, a cura del Segretariato generale del Consiglio.

MEMORANDUM D'INTESA**tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili**

La Comunità europea (in appresso denominata «Comunità») e la Repubblica araba d'Egitto hanno deciso il ... dicembre 1999 che occorreva rinnovare per due anni il sistema esistente di cooperazione amministrativa per i prodotti tessili, definito e siglato come memorandum d'intesa il 26 novembre 1993 a Ginevra, modificato da ultimo dallo scambio di lettere siglato il 13 ottobre 1995 e dal memorandum d'intesa del 6 novembre 1997.

Le parti si dichiarano disposte a cercare soluzioni accettabili per qualsiasi eventuale problema e si impegnano quindi ad evitare le misure che potrebbero nuocere agli interessi di entrambe.

In questo spirito di cooperazione, le parti decidono di basare il commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto sulle seguenti disposizioni:

- 1) la Comunità s'impegna a non applicare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 34 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto, a condizione che le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I non superino i livelli indicati nel medesimo allegato.
- 2) Il sistema di cooperazione amministrativa concordato durante i colloqui e illustrato nell'allegato II si applica ai prodotti contemplati dal presente memorandum d'intesa.
- 3) La Comunità s'impegna a non imputare sui livelli concordati le importazioni destinate al perfezionamento attivo o alla riesportazione.
- 4) Le autorità egiziane si impegnano a organizzare le loro esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato I in modo da non superare i livelli concordati, ripresi nel medesimo allegato.
- 5) Le parti cooperano per prevenire mutamenti repentini e pregiudizievoli delle correnti di scambio tradizionali tali da provocare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.
- 6) L'Egitto cercherà di non privare le regioni della Comunità che possiedono tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari delle importazioni di mezzi di produzione per le loro industrie di trasformazione.
- 7) Nella gestione delle esportazioni, le autorità egiziane possono avvalersi delle disposizioni di flessibilità di cui all'allegato III.
- 8) Le parti collaborano pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i provvedimenti giuridici e/o amministrativi necessari per combattere le elusioni del presente memorandum d'intesa.
- 9) Su richiesta di una delle parti, possono tenersi consultazioni per esaminare problemi specifici nell'applicazione del presente memorandum d'intesa. Le consultazioni si tengono entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
- 10) Il presente regime entra in vigore il 1° gennaio 2000 e si applica fino al 31 dicembre 2001.

Firmato a il ...

Per la Repubblica araba d'Egitto

Per la Comunità europea

ALLEGATO I

Categoria	Codice NC 1999	Designazione delle merci	Unità	Livelli quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
				2000	2001
1	5204 11 00	Filati di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	t	60 548	62 667
	5204 19 00				
	5205 11 00				
	5205 12 00				
	5205 13 00				
	5205 14 00				
	5205 15 10				
	5205 15 90				
	5205 21 00				
	5205 22 00				
	5205 23 00				
	5205 24 00				
	5205 26 00				
	5205 27 00				
	5205 28 00				
	5205 31 00				
	5205 32 00				
	5205 33 00				
	5205 34 00				
	5205 35 00				
	5205 41 00				
	5205 42 00				
	5205 43 00				
	5205 44 00				
	5205 46 00				
	5205 47 00				
	5205 48 00				
	5206 11 00				
	5206 12 00				
	5206 13 00				
	5206 14 00				
	5206 15 10				
	5206 15 90				
	5206 21 00				
	5206 22 00				
	5206 23 00				
	5206 24 00				
	5206 25 10				
	5206 25 90				
	5206 31 00				
	5206 32 00				
	5206 33 00				
	5206 34 00				
	5206 35 00				
	5206 41 00				
	5206 42 00				
	5206 43 00				
5206 44 00					
5206 45 00					
ex 5604 90 00					
2	5208 11 10	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto di garza, i tessuti ricci del tipo spugna, i nastri, galloni e simili, i velluti e le felpe, i tulli, i tulli-bobinots e i tessuti a maglie annodate	t	21 424	22 174
	5208 11 90				
	5208 12 16				
	5208 12 19				
	5208 12 96				
	5208 12 99				

Categoria	Codice NC 1999	Designazione delle merci	Unità	Livelli quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
				2000	2001
2 (segue)	5208 13 00				
	5208 19 00				
	5208 21 10				
	5208 21 90				
	5208 22 16				
	5208 22 19				
	5208 22 96				
	5208 22 99				
	5208 23 00				
	5208 29 00				
	5208 31 00				
	5208 32 16				
	5208 32 19				
	5208 32 96				
	5208 32 99				
	5208 33 00				
	5208 39 00				
	5208 41 00				
	5208 42 00				
	5208 43 00				
	5208 49 00				
	5208 51 00				
	5208 52 10				
	5208 52 90				
	5208 53 00				
	5208 59 00				
	5209 11 00				
	5209 12 00				
	5209 19 00				
	5209 21 00				
	5209 22 00				
	5209 29 00				
	5209 31 00				
	5209 32 00				
	5209 39 00				
	5209 41 00				
	5209 42 00				
	5209 43 00				
	5209 49 10				
	5209 49 90				
	5209 51 00				
	5209 52 00				
	5209 59 00				
	5210 11 10				
	5210 11 90				
	5210 12 00				
	5210 19 00				
	5210 21 10				
	5210 21 90				
	5210 22 00				
	5210 29 00				
	5210 31 10				
5210 31 90					
5210 32 00					
5210 39 00					
5210 41 00					
5210 42 00					
5210 49 00					
5210 51 00					
5210 52 00					
5210 59 00					

Categoria	Codice NC 1999	Designazione delle merci	Unità	Livelli quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre		
				2000	2001	
2 (segue)	5211 11 00					
	5211 12 00					
	5211 19 00					
	5211 21 00					
	5211 22 00					
	5211 29 00					
	5211 31 00					
	5211 32 00					
	5211 39 00					
	5211 41 00					
	5211 42 00					
	5211 43 00					
	5211 49 10					
	5211 49 90					
	5211 51 00					
	5211 52 00					
	5211 59 00					
	5212 11 10					
	5212 11 90					
	5212 12 10					
	5212 12 90					
	5212 13 10					
	5212 13 90					
	5212 14 10					
	5212 14 90					
	5212 15 10					
	5212 15 90					
	5212 21 10					
	5212 21 90					
	5212 22 10					
	5212 22 90					
	5212 23 10					
	5212 23 90					
	5212 24 10					
	5212 24 90					
	5212 25 10					
	5212 25 90					
	ex 5811 00 00					
	ex 6308 00 00					
	4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), canottiere e simili, a maglia	1 000 pezzi	Cooperazione amministrativa	
	20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	t	Cooperazione amministrativa	

ALLEGATO II

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

La Comunità e la Repubblica araba d'Egitto applicano, nei loro scambi di prodotti tessili, il seguente sistema di cooperazione amministrativa:

1) Le autorità egiziane (Fondo di consolidamento dei tessuti di cotone) rilasciano un documento di esportazione per ciascuna spedizione dei prodotti elencati nell'allegato I del memorandum d'intesa. Il documento di esportazione deve corrispondere al modello di cui all'allegato IV.

a) Le licenze di esportazione per i prodotti i cui livelli sono stati concordati e che saranno immessi in libera pratica nella Comunità possono essere rilasciate solo a concorrenza dei livelli comunitari concordati. In particolare, ogni licenza deve certificare che l'importo in questione è stato imputato sul livello corrispondente a quella categoria di prodotti. Le licenze di esportazione relative ai prodotti per i quali non sono stati concordati livelli vengono rilasciate senza restrizioni, ma tenendo conto dei quantitativi assegnati.

Le autorità egiziane informano immediatamente la Commissione dell'eventuale annullamento dei documenti di esportazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per impedire che il quantitativo in questione sia imputato sul limite corrispondente.

b) La data effettiva di spedizione determina l'anno contingentale su cui devono essere imputate le merci. A tal fine, la data indicata sulle polizze di carico navali o aeree o su altri documenti equivalenti viene considerata una prova sufficiente.

2) Le autorità degli Stati membri rilasciano automaticamente i documenti o le autorizzazioni d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ricevono la richiesta, purché questa sia corredata del documento di esportazione di cui al paragrafo 1.

3) Per agevolare la cooperazione:

— le parti si scambiano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni effettivamente realizzate, nonché sui documenti di importazione e di esportazione rilasciati durante ogni anno di calendario;

— le parti si scambiano inoltre statistiche cumulative su base trimestrale. I dati vengono comunicati all'altra parte entro la fine del terzo mese successivo a ogni trimestre.

4) Per la classificazione dei prodotti di cui all'allegato I ci si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

Le decisioni relative alla classificazione delle merci e le modifiche della nomenclatura combinata (NC) concernenti la categoria delle merci in questione non danno luogo a una riduzione dei livelli concordati.

*ALLEGATO III***FLESSIBILITÀ**

Sono previste le seguenti disposizioni di flessibilità:

- 1) Le autorità egiziane possono riportare i livelli inutilizzati dell'anno precedente fino a un massimo del 10 % dei livelli per l'anno in corso.
 - 2) L'uso anticipato dei livelli concordati per l'anno successivo è autorizzato fino a un massimo del 10 % dei livelli per l'anno in corso.
 - 3) Il trasferimento tra le categorie 1 e 2 è autorizzato entro il 7,5 % della cifra inizialmente concordata per la categoria di destinazione.
-

ALLEGATO IV

Facsimile della licenza di esportazione di cui al paragrafo 1 dell'allegato II

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. N°	
	3. Quota year Année contingentaire	4. Category number Numéro de catégorie	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) <hr/> LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires		
10. Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11. Quantity ⁽¹⁾ Quantité ⁽¹⁾		12. FOB value ⁽²⁾ Valeur fob ⁽²⁾
	13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.		
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At/À, on/le		
	(Signature)	(Stamp/Cachet)	

⁽¹⁾ Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

⁽²⁾ In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

Verbale concordato

Per quanto concerne la gestione dei livelli al di sotto dei quali la Comunità s'impegna a non applicare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 34 dell'accordo di cooperazione, la Repubblica araba d'Egitto dichiara esplicitamente che intende prendere le misure necessarie affinché le esportazioni egiziane dei prodotti elencati nell'allegato I non superino i livelli comunitari concordati, in conformità delle disposizioni di flessibilità del memorandum d'intesa.

Il governo egiziano, inoltre, prende atto che la Comunità desidera ripristinare quanto prima il regime commerciale normale. A tale riguardo, esso ricorda che il sistema che disciplina l'accesso alla Comunità per i prodotti di cotone originari dell'Egitto prevede il libero ingresso, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Firmato a, ... il ...

Per la Repubblica araba d'Egitto

Per la Comunità europea

Verbale concordato

Qualora la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto dovessero concludere un accordo di associazione, il memorandum d'intesa sui tessili siglato il ... dicembre 1999 al termine di questi negoziati assumerà la forma prevista dall'accordo e dalle dichiarazioni comuni allegate.

Firmato a ... il ...

Per la Repubblica araba d'Egitto

Per la Comunità europea

RETTIFICHE

Rettilifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 160 del 26 giugno 1999)*

Pagina 59, articolo 25, quarta riga:

anziché: «... regolamento (CE) n. 1254/1999.»*leggasi:* «... regolamento (CE) n. 1257/1999.»

Pagina 65, articolo 45, prima riga:

anziché: «... regolamento (CE) n. 1254/1999 ...»*leggasi:* «... regolamento (CE) n. 1258/1999 ...»**Rettilifica del regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 160 del 26 giugno 1999)*

A pagina 77, l'allegato I dev'essere sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Quantitativi di riferimento globali applicabili dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000*(in tonnellate)*

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 140 696	169 735
Danimarca	4 454 640	708
Germania ⁽¹⁾	27 767 036	97 780
Grecia	629 817	696
Spagna	5 457 564	109 386
Francia	23 793 932	441 866
Irlanda	5 236 575	9 189
Italia	9 698 399	231 661
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 991 900	82 792
Austria	2 543 979	205 422
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 394 528	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 373 969	216 078

⁽¹⁾ Di cui 6 242 180 tonnellate per le consegne dei produttori nel territorio dei nuovi Länder e 11 187 tonnellate per le vendite dirette nei nuovi Länder.»

Rettifica della decisione 1999/179/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 57 del 5 marzo 1999)

A pagina 35, prima colonna:

anziché: «Resistenza all'abrasione della suola

$D \geq 0,9 \text{ g/cm}^3 \text{ (mm}^3\text{)}$

$D < 0,9 \text{ g/cm}^3 \text{ (mm}^3\text{)}$ »

leggi: «Resistenza all'abrasione della suola

$D \geq 0,9 \text{ g/cm}^3 \text{ (mm}^3\text{)}$

$D < 0,9 \text{ g/cm}^3 \text{ (mg}^3\text{)}$ »
